

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA SEDE E SCOPI

ART. 1 *

L'Associazione Italiana Allevatori Cavalli da Endurance nominabile anche come A.I.A.C.E., con sede in Braone (Bs) 25040 Via Brendibusio n. 15 legalmente costituita in data 28 Novembre 2018 in Zanica in base all'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è disciplinata dal seguente statuto.

ART. 2*

L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, non ha scopo di lucro, è apolitica, indipendente e la sua durata è illimitata.

ART. 3 *

L'Associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori ed i proprietari di cavalli da endurance italiani con l'obiettivo di raccogliere le esigenze dei singoli allevatori e riportarle presso le sedi più opportune (Per es. Libri genealogici, Federazioni sportive nazionali ed internazionali ecc.) e cercare quindi linee di comunicazione diretta e collaborazione con i principali enti che ruotano intorno alla disciplina dell'endurance nazionale ed internazionale. Contemporaneamente verrà stimolata la crescita quantitativa e qualitativa degli allevamenti attraverso l'organizzazione di rassegne, stage, tavole rotonde, corsi e gare e tutto ciò che possa migliorare le capacità tecniche degli associati. Infine promuovere lo sviluppo della disciplina dell'endurance in Italia, anche attraverso la stampa e la propaganda, sempre nell'ottica della più ampia ed efficace tutela degli interessi degli associati nel conseguimento dello scopo associativo.

TITOLO II – SOCI

ART 4 *

A) Gli associati si distinguono in:

- **Soci Fondatori;**
- **Soci Allevatori:** persone o società proprietari di almeno una:
 - Fattrice che in carriera abbia portato a termine in classifica una gara endurance di min.81 km
 - Fattrice che abbia prodotti figli che in carriera abbiano portato a termine in classifica una gara di min. 81 km
 - Fattrice di qualsiasi età nata da genitori che (almeno uno di essi) in carriera abbiano portato a termine in classifica una gara di endurance di min. 81 km, o abbiano avuto prodotti che in carriera abbiano portato a termine in classifica una gara di endurance di min. 81 km
 - Fattrice di qualsiasi età discendente da nonni che (almeno uno di essi) in carriera abbiano portato a termine in classifica una gara di endurance min. 81 km o abbiano avuto prodotti che in carriera abbiano terminato in classifica una gara di endurance min. 81 Km.Tutte le fattrici devono essere residenti in Italia e Registrate ai nostri libri Genealogici/Aia.
- **Soci Proprietari:** persone o società proprietarie di almeno un cavallo che in carriera abbia terminato in classifica una gara di Endurance
- **Soci sostenitori:** persona interessata alle attività associative ma non possiede nessun cavallo da endurance
- **Soci onorari:** persone società od enti che condividano gli scopi sociali e aiutino l'associazione a perseguirli. La nomina e ammissione a Socio Onorario è riservate al Consiglio Direttivo. I Soci

Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

- B) Per essere ammessi come Soci si deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo. Possono essere Soci persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che rispettino i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono essere altresì soci collettivi enti ed istituzioni.
- C) L'appartenenza all'Associazione vincola gli associati all'osservanza delle norme del presente statuto e relativi regolamenti e disciplinari; l'adesione al sodalizio e l'ammissione a socio li assoggetta automaticamente alla normativa prevista dallo stesso.
- D) Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota d'ammissione fissa annuale, diversa per categoria. L'ammontare delle quote di iscrizione annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Solo i soci allevatori e i soci fondatori in regola con i pagamenti verso il sodalizio avranno diritto di voto nelle assemblee. Tutti i soci iscritti potranno concorrere alle facilitazioni ed a tutti quei vantaggi a loro favore che l'associazione disponesse.
- E) Il pagamento della quota sociale annuale dovrà essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.
- F) Il venir meno dei requisiti di appartenenza stabiliti per i soci allevatori e/o proprietari implica d'ufficio la perdita delle qualità di socio associato. La perdita della qualità di associato può verificarsi, oltre che per il caso sopra riportato, per:
- Dimissioni che devono essere comunicate al consiglio direttivo presso la sede dell'associazione tramite Pec o Raccomandata
 - Mancato versamento entro il termine stabilito dal presente statuto della quota sociale annua
 - Grave violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e inosservanza delle deliberazioni degli organi dell'associazione nonché per grave lesione degli interessi e del prestigio dell'associazione.
- G) Ai soci inadempienti agli obblighi dello Statuto o che in ogni modo abbiano leso gli interessi od il prestigio dell'associazione può essere applicata una delle seguenti sanzioni:
- a) Avvertimento;
 - b) Sospensione;
 - c) Radiazione

Le Sanzioni sono Deliberate dal Consiglio Direttivo. Il socio colpito da uno dei provvedimenti di cui sopra ha la facoltà di ricorrere presso il Consiglio Direttivo stesso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria contro il provvedimento di radiazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 C. Civ.

TITOLO III – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 5*

- A) Il Patrimonio sociale è costituito: dalle quote di associazione annuali, da eventuali contributi straordinari di soci o di Terzi, da eventuali lasciti e donazioni e da tutte quelle altre entrate che potranno pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività. In via secondaria l'associazione potrà avvalersi di entrate commerciali e/o raccolte fondi.
- Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che in ogni modo pervengano in proprietà all'Associazione, nonché dagli eventuali avanzi di gestione attiva.
- B) Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile tra i Soci. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- C) L'esercizio annuale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvederà alla compilazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Nel caso di nomina del collegio dei Revisori il bilancio consuntivo sarà trasmesso al collegio almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Al consuntivo dovranno essere allegati le eventuali relazioni del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ART. 6*

Sono organi sociali l'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, il Consiglio Direttivo, e ove nominati, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

- A) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, presso la sede dell'associazione o comunque in Italia presso un'adeguata struttura. L'ordine del giorno dell'Assemblea è formulato dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno 3 consiglieri, o ove nominati i revisori dei conti o almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- B) L'assemblea Ordinaria:
elegge:

- Il Consiglio Direttivo
- La Giunta Esecutiva
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

Delibera inoltre, ai sensi dell'art. 20 del C. Civ:

- Sui rendiconti preventivi e consuntivi;
- Sulle proposte di programma dell'attività sociale e su quanto altro le sarà sottoposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Nomina:

- Tutti i membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero e i membri del Collegio Revisore dei Conti di sua competenza
- uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione e ne determina i poteri.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale.

- C) L'Assemblea Straordinaria Delibera:

- Sulle modifiche dello Statuto
- Sullo scioglimento dell'associazione e la sua messa in liquidazione nominandone un liquidatore.

ART. 7*

- A) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante posta mail ai Soci, da spedire almeno quindici giorni liberi prima della data dell'effettuazione delle Assemblee stesse, ovvero mediante avviso da

- pubblicarsi, nello stesso termine, sul sito internet ufficiale dell'associazione. La convocazione dovrà contenere l'Ordine del giorno degli argomenti proposti, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
- B) Ogni assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza, da un membro del Consiglio Direttivo.
 - C) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei voti esprimibili dagli associati secondo quanto stabilito dallo statuto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti presenti o rappresentati,
 - D) Nelle deliberazioni d'approvazione dei rendiconti ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Sono ammesse deleghe. Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare più di tre associati oltre a se stesso. Ciascun Socio ha diritto ad un numero di voti legato al numero di puledri prodotti negli anni precedenti l'assemblea da fattrici di sua proprietà, secondo un criterio di rappresentanza che verrà stabilito all'interno del Disciplinare redatto dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto solo i soci allevatori e fondatori in regola con il pagamento delle quote a loro carico.
 - E) L'Assemblea Straordinaria convocata per modifiche allo Statuto è regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno i quattro quinti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli intervenuti. Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori e per l'attivazione dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati.
 - F) Delle deliberazioni assembleari si farà verbale scritto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dandone pubblicità tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 08

- A) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal almeno sette membri. Spetta all'Assemblea Ordinaria e, per la prima volta, ai soci fondatori, procedere alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per il solo 1° anno dopo 12 mesi dalla data di costituzione i membri del Consiglio direttivo decadono automaticamente e sono rieleggibili.
- B) Il consiglio Direttivo elegge, ad ogni sua rinnovazione, fra i suoi membri, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Il Vicepresidente sostituirà il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. I Consiglieri devono essere eletti tra i Soci Fondatori e/o tra i soci allevatori come descritti all'art. 4 par. A; tali qualifiche dovranno essere mantenute per tutta la durata del mandato. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio in carica, l'intero Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere subito convocata, a cura del Presidente del Consiglio, l'Assemblea per le nuove nomine.
- C) In caso di cessazione o dimissioni di un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante sarà sostituito con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea che ha preceduto la nomina del Consiglio in carica.
- D) L'esercizio della firma da parte del Vice presidente s'intende, di fronte a terzi, quale certificazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Le operazioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Segretario.
Le cariche son gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate in ogni caso sostenute in relazione alla carica stessa.

ART.09*

- A) Il Consiglio direttivo si riunisce dietro invito del Presidente (o di chi ne fa le veci) mediamente posta mail o messaggio sms, spediti cinque giorni prima e con ricevuta di lettura. La formalità s'intende comunque rispettata qualora ci sia la presenza di tutti i membri del Consiglio
La riunione potrà essere convocata sia nella sede sociale sia in altro luogo in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Il Consiglio si deve comunque riunire almeno 2 volte all'anno anche in videoconferenza.
- B) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria e sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto, In caso di parità di voti prevarrà quello di chi presiede la seduta.
- C) Il Consiglio delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei Soci.
Sono specificatamente attribuiti al Consiglio direttivo:
- a) La delibera di ammissione degli associati a norma dell'art. 4
 - b) La delibera sull'esclusione degli associati a norma dell'art. 4
 - c) Redigere il disciplinare dell'associazione e il sistema di attribuzione punteggi fattrici e stalloni
 - d) Stabilire le quote sociali annue e quelle eventualmente straordinarie da proporre all'assemblea oltre che stabilire i costi di eventuali servizi forniti dall'associazione
 - e) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
- D) I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. Essi saranno sostituiti da nuovi membri scelti fra i non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione. Dall'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Possono assistere alla adunanze, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio Direttivo.
- E) Il Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi nonché per quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente od il Vice Presidente hanno firma libera.

ART. 10*

GIUNTA ESECUTIVA

La giunta Esecutiva, se nominata, è composta da :

- Il Presidente
- Due Vicepresidenti;
- Due membri del Consiglio Direttivo.
- La giunta assolve i compiti ad essa demandati dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri anche non Soci, tra i quali sarà eletto il Presidente; dura in carica tre anni e ha funzioni di controllo amministrativo dell'associazione. Esso è nominato qualora l'assemblea o il consiglio direttivo ne faccia richiesta o ogni qualvolta ne ricorrano i casi previsti dalla legge. I suoi membri sono rieleggibili.

ART. 12*

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri, se nominato, è costituito da tre membri anche non soci, tra i quali sarà eletto il Presidente; dura in carica tra anni e per la prima volta per un solo esercizio e ha funzioni di controllo deontologico dell'associazione. Esso è nominato dall'assemblea e per la prima volta dai soci in sede di costituzione. I suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli associati e fra questi e l'associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluto al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri specificatamente:

- a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, del Codice Deontologico, dei Regolamenti dell'Associazione, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
- b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;
- c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.

Art. 13*

La quota associativa non è trasmissibile con la sola esclusione dei trasferimenti per cause di morte e cessione/trasferimento attività, subordinata in entrambe i casi alla continuazione dell'attività allevatoriale.

TITOLO V- SCIoglimento

ART. 14*

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori. Estinte tutte le passività sociali, le eventuali attività residue saranno devolute nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.15*

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

